



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 25 del 26/01/2023

**OGGETTO: RICORSO IN REVOCAZIONE EX ART.106 CPA E 395 N.4 C.P.C.
INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G., ED AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI LEGALE PATROCINIO AD AVVOCATO ESTERNO.**

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 11:30, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Anna Maria Guglielmi.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO	X	
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO	X	
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO	X	
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali/ Contenzioso

Premesso che:

- Con sentenza n.268/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso proposto da A. P., titolare di concessione demaniale marittima in Lecce, località San Cataldo, e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Lecce ha respinto l'istanza di proroga *ex lege* 145/2018, rivolgendo al concessionario formale interpellò al fine di conoscere se lo stesso intendesse avvalersi della facoltà di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 182 d.l. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020), con contestuale pagamento del canone per l'anno 2021 ovvero, in via alternativa, di non avvalersi di tale facoltà e di accettare una proroga tecnica della concessione per la durata di anni tre.
- Il T.a.r. Lecce, in sintesi, ha ritenuto che l'Amministrazione Comunale avesse illegittimamente disapplicato la legge nazionale che prevede la proroga delle concessioni demaniali; ha sostenuto, in particolare, che l'art. 12 direttiva 2006/123/CE non sia *self-executing* e che, comunque, anche ove lo fosse, ciò non legittimerebbe l'organo amministrativo a disapplicare la legge interna, essendo l'accertamento della natura *self-executing* della direttiva riservato solo al giudice e precluso all'Amministrazione.
- Per ottenere la riforma di detta sentenza il Comune di Lecce ha proposto appello con ricorso allibrato, presso la Settima Sezione del Consiglio di Stato, con il numero di r.g. 2021/2021.
- Con decreto n. 160 del 2021, il Presidente del Consiglio di Stato, rilevato che la questione oggetto del ricorso riveste una particolare rilevanza economico-sociale che rende opportuna una pronuncia della Adunanza plenaria, onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali, ha deferito d'ufficio l'affare all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 2, c.p.a.;
- Con sentenza n. 18/2021 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"1 Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative –compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 2 Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. 3 Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.*

- A seguito della suddetta pronuncia dell'adunanza plenaria, veniva emessa la sentenza del Consiglio di Stato n°3901/2022, pubblicata in data 17.05.2022, che, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Lecce, lo accoglieva, respingendo il ricorso di primo grado in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, e respingendo l'appello incidentale proposto dall'appellato, con compensazione delle spese di causa, attesa la complessità delle questioni controverse.
- In data 28/11/2022 (prot. gen n.197357/2022) il Sig. A.P., ha notificato a questa Amm.ne Com.le ricorso in revocazione ex art.106 cpa e 395 n.4 c.p.c. innanzi al Consiglio di Stato in S.G., per la revocazione della Sentenza n. 3901/2022 del Consiglio di Stato – Sezione Settima, pubblicata in data 17.05.2022 sull'appello R.G. n. 2021/2021 proposto dal Comune di Lecce nei confronti del signor A. P. avverso la Sentenza del TAR Puglia – sede di Lecce n. 268/2021 e, per l'effetto, per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal medesimo A. P. avverso la citata pronuncia.
- Per i precedenti giudizi innanzi al Consiglio di Stato, ed innanzi alla Corte di Cassazione relativi alla nota questione delle concessioni demaniali, il Comune di Lecce con deliberazioni di G.C. n.46/2021, 163/2021 e 129/2022, ha affidato incarico di legale patrocinio all'avv. Laura Astuto legale dell'Avvocatura Comunale e all'avv. Silvestro Lazzari legale esterno del Foro di Lecce.
- A seguito di richiesta del Comune di Lecce, l'avv. Silvestro Lazzari, con nota prot. n.10236 del 19.01.2023 in allegato, ha comunicato la propria disponibilità ad assistere in giudizio l'A.C. nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato suindicato, anche in considerazione della continuità con i precedenti incarichi di difesa del Comune innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione, preventivando un importo complessivo di €1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge, tenuto conto dei parametri del D.M. n.55/2014 ai minimi tariffari, del dimezzamento in ragione dell'incarico congiunto con l'Avvocatura interna e di una ulteriore riduzione per la continuità dell'incarico.

L'assessore al ramo, avv. Christian Gnoni, considerato che l'affidamento del nuovo incarico relativo al ricorso in revocazione ex art.106 cpa e 395 n.4 c.p.c. innanzi al Consiglio di Stato in S.G., per la revocazione della Sentenza n. 3901/2022 del Consiglio di Stato – Sezione Settima, pubblicata in data 17.05.2022, riguarda la medesima questione dei precedenti giudizi relativi alle concessioni demaniali, propone di affidare il legale patrocinio agli stessi avv. Laura Astuto e Silvestro Lazzari, dichiaratosi disponibile ad accettare l'incarico per un importo di €1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge, tenuto conto dei parametri del D.M. n.55/2014 ai minimi tariffari, del dimezzamento in ragione dell'incarico congiunto con l'Avvocatura interna e di una ulteriore riduzione per la continuità dell'incarico, come da preventivo acquisito al prot. Gen. 10236/2023 in allegato.

Il Dirigente del Servizio sulla base dell'istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

L'Assessore al Ramo Avv. Christian Gnoni

Vista la relazione d'Ufficio, propone la seguente deliberazione

Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA l'istruttoria che precede
- Visto l'art. 59 dello Statuto Comunale
- VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000

Con votazione unanime dei presenti, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di resistere nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato in S.G. per la revocazione della Sentenza n. 3901/2022 del Consiglio di Stato – Sezione Settima, pubblicata in data 17.05.2022 sull'appello R.G. n.

2021/2021 proposto dal Comune di Lecce nei confronti del signor A. P. avverso la Sentenza del TAR Puglia – sede di Lecce n. 268/2021 e, per l'effetto, per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal medesimo A. P. , in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, per la tutela delle ragioni di questo Ente, incaricando del legale patrocinio l'avv. Laura Astuto legale dell'Avvocatura di questo Ente e l'avv. Silvestro Lazzari legale esterno del foro di Lecce;

- Di prendere atto che il professionista esterno incaricato, con nota acquisita al prot. n. 10236 del 19.01.2023 in allegato, ha comunicato la propria disponibilità ad assistere in giudizio l'A.C. nel giudizio suindicato, anche in considerazione della continuità con i precedenti incarichi di difesa del Comune innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione, preventivando un importo complessivo di €1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge, tenuto conto dei parametri del D.M. n.55/2014 ai minimi tariffari, del dimezzamento in ragione dell'incarico congiunto con l'Avvocatura interna e di una ulteriore riduzione per la continuità dell'incarico
- Di prenotare in Bilancio, esercizio provvisorio 2023, l'importo complessivo di €1.903,20, sul cap 01111.03.0250100 denominato “*incarichi di patrocinio legale*” da liquidarsi in favore dell'avv. Silvestro Lazzari per l'attività di difesa da svolgersi in favore del Comune di Lecce.
- Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali / Contenzioso di sottoscrivere con il professionista incaricato apposita convenzione che tenga conto delle condizioni economiche suindicate;
- di comunicare copia del presente atto al professionista incaricato.
- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con separata votazione unanime ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario Generale
Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)